

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4174

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERROTTA, GIOACCHINO ALFANO, AZZOLINI, ANTONIO BARBIERI, CESARO, COSENTINO, IANNUCILLI, MAIONE, MILANESE, PAOLO RUSSO, SANTULLI, TARANTINO, TARDITI, ALFREDO VITO

Istituzione del Museo dell'arte orafa della regione Campania

Presentata il 16 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente iniziativa nasce dalla considerazione che l'arte orafa della regione Campania è un'eccellenza della nostra nazione.

Napoli è riconosciuta a livello mondiale come città sede della produzione orafa della regione Campania, quindi deve essere deputata a sede del Museo dell'arte orafa della regione Campania del quale la presente proposta di legge propone l'istituzione.

La produzione di arte orafa della regione Campania ha, oggi più che mai, bisogno di essere credibile, non solo nel *business*, ma anche nell'immagine a livello internazionale. È importante, quindi, consacrare un luogo idoneo a questa produzione.

Ed è per questo che il Museo dell'arte orafa della regione Campania, deve essere un luogo attivo come punto di incontro tra rappresentazione, arte e costume.

Nel mondo l'immagine è importante, è il vero mezzo per comunicare oggi, quindi, realizzare il primo vero Museo dell'arte orafa campana nel mondo, sarebbe un gesto significativo e importante per la Campania e per l'Italia. È assolutamente indispensabile che questo luogo sia attivo, pieno di eventi, mostre, incontri e che diventi un vero luogo « culto » di riferimento internazionale per l'informazione sull'arte orafa campana, l'immagine e tutto quello che ruota attorno ad essa e possa promuovere la stessa nel mondo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione del Museo dell'arte orafa della regione Campania).

1. È istituito il Museo dell'arte orafa della regione Campania, di seguito denominato « Museo », con sede in Napoli.

2. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo è autorizzata la spesa di 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005.

ART. 2.

(Finalità).

1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:

a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare ed esporre materiale e opere che si riferiscono alla produzione dell'arte orafa della regione Campania;

b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni esistenti;

c) promuovere iniziative ed attività culturali, idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del patrimonio conservato;

d) patrocinare eventi culturali volti a valorizzare le opere di giovani creatori.

ART. 3.

(Organizzazione).

1. Con convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con gli enti locali della regione Campania è individuata la struttura da adibire a sede del Museo.

2. Le modalità di gestione del Museo e ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento, ivi compresa la gestione del personale, sono disciplinati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il consiglio di amministrazione del Museo è composto da otto membri di cui:

a) tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero delle attività produttive;

d) un rappresentante del comune di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

e) un rappresentante della provincia di Napoli, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento;

f) un rappresentante della regione Campania, ove partecipi al capitale con almeno il 10 per cento.

4. I membri del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di comprovata esperienza e competenza nel settore dell'arte orafa della regione Campania.

5. Il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore del Museo sono nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali. Con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti gli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2004 e in 3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

